

Sviluppo sostenibile e innovazione
Clima ed Energia RP, LC
Roma 27 Maggio 2026

Oggetto: Prezzi minimi garantiti per biogas, biomasse solide – Delibera ARERA 174/2026/R/eel del 19 maggio 2026.

Con la deliberazione ARERA del 19 maggio 2026, 174/2026/R/eel (in allegato), l’Autorità per l’Energia ha dato prima attuazione alle disposizioni del DL Bollette (articolo 5 del DL 21/2026) che a decorrere dal 19 aprile 2026, ha introdotto una modifica al meccanismo dei prezzi minimi garantiti per gli impianti a biogas, biomasse solide e bioliquidi sostenibili (Bio-PMG) come illustrato nella circolare confederale n. 17.622 del 30 aprile 2026.

La delibera 174/2026/R/eel, composta dagli Allegati A (relativo al Bio-PMG biogas/biomasse solide) e B (Bio-PMG bioliquidi) e dall’Appendice A, dispone:

- la sostituzione, **a decorrere dal 1° luglio 2026, dell’Allegato A alla deliberazione 132/2024/R/eel**, recante le “Modalità di remunerazione, tramite lo strumento dei prezzi minimi garantiti, degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da biogas e da biomasse solide ai sensi dell’articolo 24 del decreto legislativo 28/11” con **l’Allegato A della nuova deliberazione**.
- che i **prezzi minimi garantiti aggiornati si applichino a partire dal 1° luglio 2026**;
- che per il **periodo 1° aprile 2026 - 30 giugno 2026 continuino ad applicarsi i prezzi minimi garantiti in vigore nel primo trimestre 2026**;
- che il **GSE definisca le modalità e le tempistiche per la raccolta di informazioni ai fini della determinazione delle ore equivalenti** (previste dall’articolo 5 del decreto-legge 21/26) da parte di Terna S.p.A. e dei titolari degli impianti di produzione (biogas/biomasse solide);
- che **entro il 16 giugno 2026** i soggetti interessati possono far pervenire all’Autorità, per iscritto all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, le proprie osservazioni e proposte in merito alle disposizioni della nuova delibera (si veda **Appendice A alla Deliberazione 174/2026/R/eel**).

Principali elementi dell’Allegato A alla delibera 174/2026/R/eel

Dal 1 luglio 2026, al netto di ulteriori modifiche che dovessero essere apportate in futuro sui Bio-PMG, per la determinazione del loro valore per impianto, si continuerà a fare riferimento ai rapporti redatti da RSE sui costi medi della produzione di energia elettrica e quindi alle modalità di calcolo

applicate fino ad oggi, fatta eccezione per la formula di calcolo della componente a copertura dei costi fissi operativi degli impianti di produzione che viene ora modificata.

Modifiche al calcolo della componente di costo *pers*

Ad oggi, e fino al 30 giugno 2026, il calcolo dei costi fissi nella produzione di energia da biogas/biomasse, rimane parametrato su un numero predefinito di ore di funzionamento (8.000 ore annue per il biogas e 6.500 ore annue per le biomasse solide).

Dal 1 luglio 2026, i costi fissi operativi saranno invece ripartiti sulle ore equivalenti semestrali (heq) (definite all'art. 1 Allegato A) che saranno definite dal GSE, su base semestrale (articolo 2 dell'Allegato A - par. 2.1 per biomasse solide e par. 2.2 per biogas), come previsto dal DL Bollette e meglio precisato a seguire.

Nel calcolo della componente *pers*, pertanto, i coefficienti numerici saranno moltiplicati, nel caso degli impianti a biogas, per il **rapporto tra 3.250 e heq** (art. 2.1, lettera h) Allegato A) e nel caso degli impianti a biomasse solide, per il **rapporto tra 4.000 e heq** (art. 2.2, Allegato A).

Come previsto dal DL Bollette, il GSE è tenuto ad effettuare, entro la metà di giugno 2026, la stima del costo del meccanismo dei Bio-PMG per il secondo semestre 2026. Se il costo dovesse portare al superamento del tetto annuale di spesa stabilito dallo stesso DL 21/2026 (tendenziale di spesa massimo per biomasse e biogas definito per il periodo 2026-2037), il GSE determinerà una riduzione delle ore ammissibili ai Bio-PMG e dunque il numero di ore equivalenti per impianto, tenuto conto dei seguenti criteri di priorità stabiliti sempre dal DL Bollette:

- riduzione fino all'azzeramento delle ore per gli impianti non asserviti a un processo produttivo;
- in subordine, riduzione delle ore per gli impianti asserviti a un processo produttivo (elettricità/termica);
- infine, riduzione sugli impianti da filiera, a partire da quelli non asserviti ad un processo produttivo.

Chiarimenti per l'applicazione dei criteri di riduzione delle ore equivalenti: “impianto asservito a un processo produttivo” e “impianti da filiera”.

La nuova delibera chiarisce, rispetto a quanto disposto dal DL Bollette, che nel caso di impianti collegati ad una utenza, solo dal punto di vista elettrico, che le condizioni per l'individuazione di un **“impianto asservito a un processo produttivo”**, sono verificate se esiste di un aggravio di costi per l'esecuzione del ciclo produttivo, in assenza della produzione elettrica, che si realizza qualora la previsione della valorizzazione dell'energia elettrica consumata in sito (calcolata in conformità alle

delibere ARERA n.132/2024 e n.306/2024 e pari al PUN più le componenti amministrative), risulti maggiore del prezzo minimo garantito per tale impianto; ipotesi di difficile applicazione e che quindi limita l'applicazione di tale criterio.

Nel caso invece di asservimento ad un processo produttivo con collegamento dal punto di vista termico, la delibera non specifica ulteriormente e dunque il criterio assumerà rilievo per gli impianti in cogenerazione che cedessero calore ad un processo produttivo.

Per quanto riguarda poi **“impianti da filiera”**, il GSE nell'applicazione dei criteri di riduzione delle ore equivalenti dovrà considerare gli impianti che avranno ottenuto la pertinente certificazione relativamente alla produzione dell'anno precedente rispetto a quello di applicazione del Bio-PMG, andando così a semplificare l'applicazione del meccanismo ed evitando la necessità di effettuare conguagli che sarebbero stati necessari nel caso di verifica della certificazione sull'anno in corso.

Queste le novità introdotte dalla delibera n.174/2026 che, come già indicato, sarà oggetto di una consultazione postuma, rispetto alla quale, la confederazione si riserverà di partecipare.

In allegato la delibera 174/2026/R/eel completa degli allegati, disponibile anche sul sito ARERA (www.arera.it), sezione "Atti e provvedimenti".